



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Multa: se papà mi intesta la casa sarò costretto a pagarla?

Autore: Redazione | 20/10/2017



***La Consob mi ha fatto una multa ma io non posso pagare. Non possiedo nulla e non ho nulla intestato. Mio padre vuole lasciarmi la casa in eredità. Che fare?***

Si evince la necessità di evitare qualunque intestazione patrimoniale a diretto

beneficio del lettore per tramite della **successione** di suo padre per continuare a risultare, nella specie, nullatenente, in particolare dopo la condanna Consob. Un **testamento olografo** del padre che non contempra per nulla il lettore nell'assegnazione del patrimonio dovrebbe ritenersi senz'altro efficace. Per legge infatti, all'apertura della successione, tale testamento spiegherebbe effetti fintantoché il lettore non decidesse di impugnarlo giudizialmente per sentirne dichiarare l'inefficacia e con ciò chiedere l'assegnazione della parte di eredità a lui spettante per legge **[1]**. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che i creditori del legittimario (quale il lettore sarebbe alla morte di suo padre) possano intraprendere in via autonoma l'azione giudiziaria al posto di quest'ultimo per ottenere la declaratoria di inefficacia del testamento e l'apertura della successione anche nei suoi confronti. Ciò, nell'eventualità, comporterebbe il successivo e probabile inizio di una procedura esecutiva a carico del lettore con il contestuale pignoramento dei beni a lui pervenuti.

Per evitare quindi una siffatta conseguenza posso suggerire una diversa formulazione del testamento proposto che Le garantisca da un lato di tenersi indenne da eventuali azioni giudiziarie dei creditori e dall'altro di assicurarsi un'abitazione almeno per la durata della Sua vita. Più nello specifico Suo padre potrebbe nominare eredi gli altri figli (ossia i Suoi fratelli) assegnando loro i beni immobili da Lei indicati e attribuirLe un legato in sostituzione di legittima avente a oggetto il diritto di abitazione sulla casa di residenza. In tal modo, all'apertura della successione del padre, il lettore diverrà titolare esclusivamente di un diritto reale – quindi opponibile a chiunque – avente a oggetto esclusivamente la facoltà di abitare nella casa già di residenza di suo padre, senza diventare per questo solo motivo erede ed evitando al contempo che il testamento possa essere impugnato dai creditori, in via di surrogazione, per lesione dei suoi diritti di legittima. Il **legato in sostituzione di legittima**, infatti, è una disposizione testamentaria che può avere ad oggetto tanto la proprietà quanto altri diritti e ha l'effetto di escludere a monte qualsiasi lesione dei diritti di legittima del potenziale erede. Costui infatti, messo dinnanzi al legato in questione, può scegliere di accettare il bene a lui assegnato, con ciò rinunciando a far valere qualsiasi questione in merito al valore del cespite attribuito in rapporto all'intera eredità, oppure di rinunciare al legato e chiedere, tramite apposita azione giudiziaria nei confronti degli altri eredi, il riconoscimento dei propri diritti sul patrimonio del defunto. Trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità del legatario, la giurisprudenza ha chiarito che non è ammissibile per i creditori di quest'ultimo sindacare la scelta di accettare il

legato in luogo dell'esperimento dell'azione di riduzione delle altre disposizioni testamentarie né revocare l'atto di accettazione del legato non consentendo quest'ultima azione di soddisfarsi su alcun bene dal momento che l'eventuale pronuncia giudiziale produrrebbe il passaggio del bene già legato al patrimonio degli altri eredi **[2]**: in altre parole i creditori di un legatario in sostituzione di legittima non possono agire giudizialmente né per sostituirsi al legatario in sostituzione di legittima nell'azione a lui spettante al fine di ottenere la parte di eredità lui riservata dalla legge, né per revocare l'accettazione del bene da parte del beneficiario del legato. Ulteriore vantaggio della soluzione proposta è che il diritto di abitazione è per sua natura non cedibile, non ipotecabile né può essere ceduto in locazione e conseguentemente neppure pignorabile da eventuali terzi creditori. Inoltre il suo contenuto tipico, che è quello di poter abitare un immobile specifico normalmente per tutta la vita del titolare del diritto, si estende anche al coniuge e ai figli di quest'ultimo. Questa soluzione ovviamente è percorribile a patto che gli eredi eventualmente nominati nel testamento (che potrebbero essere anche i figli e la moglie del lettore) non abbiano debiti tali da suggerire come probabili azioni giudiziarie nei loro confronti. In tal caso, infatti, i creditori di questi ultimi ben potrebbero promuovere azioni esecutive nei loro confronti spingendoli così a rinunciare all'eredità e a determinare l'apertura della successione legittima.

In sintesi, per evitare qualunque azione esecutiva dei creditori nei confronti di beni eventualmente pervenuti o pervenienti per successione si consiglia al lettore di perfezionare un testamento paterno che, pur non nominandola erede, preveda l'attribuzione a suo vantaggio di un legato in sostituzione di legittima avente a oggetto il diritto di abitazione vitalizio sull'immobile di residenza del testatore. In tal modo, all'apertura della successione egli diverrà titolare del suddetto diritto sul bene in oggetto senza con ciò diventare erede di suo padre e la natura del diritto in parola eviterà che i suoi creditori possano aggredirlo giudizialmente. Inoltre, tanto lui quanto la moglie e i figli avranno diritto ad abitare nella casa in questione per tutta la durata della sua vita. Infine, il testamento olografo necessita di alcuni requisiti imprescindibili ai fini della sua validità: esso infatti deve essere scritto interamente a mano dal testatore (non sono ammessi pertanto scritti a macchina) e deve recare la data e la firma di quest'ultimo.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Enrico Braiato***

## **Note**

**[1]** Artt. 553 e ss. cod. civ. **[2]** Cass. sent. n. 4005 del 19.02.2013.